

ACCORDO PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO INTEGRATIVO PROVINCIALE DI
SALERNO

PER I LAVORATORI DELLE IMPRESE EDILI E AFFINI – INDUSTRIA

In vigore dal 03 giugno 2024

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

L'anno 2024, il giorno 03 del mese di giugno, in Salerno

- L'ANCE AIES SALERNO (Associazione Imprenditori Edili di Salerno), aderente all'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE), rappresentata dal presidente Fabio Napoli;

e

- Il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili e Affini FENEAL UIL, rappresentato dal Segretario provinciale Patrizia Spinelli;
- Il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili e Affini FILCA CISL, rappresentato dal Segretario provinciale Giuseppe Marchesano;
- Il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili e Affini FILLEA CGIL, rappresentato dal Segretario provinciale Luca Daniele;

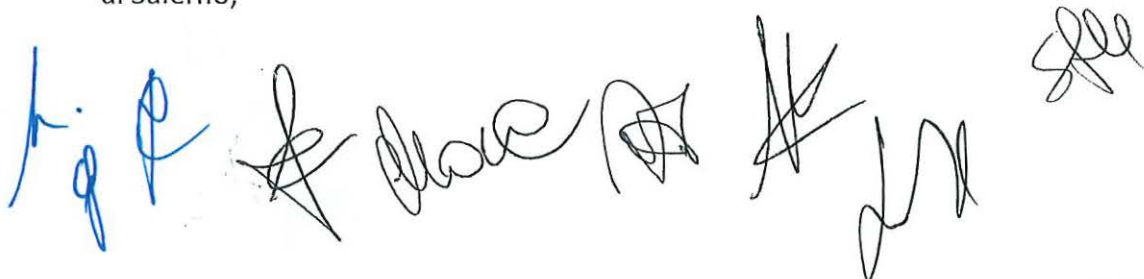
visti

il Contratto Collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini del 19 aprile 2010, come modificato dai Verbali di accordo del 1° luglio 2014, del 18 luglio 2018 e del 3 marzo 2022;

richiamato Il Verbale di Accordo provinciale del 25 giugno 2012;

Premesso che

- la stipula del contratto integrativo provinciale di lavoro costituisce una base di confronto tra le parti firmatarie e rappresenta l'occasione per individuare nuove opportunità e studiare strategie comuni utili al settore delle costruzioni in provincia di Salerno
- tutte le rappresentanze del Sistema hanno il dovere morale e sociale di affrontare i problemi con responsabilità mediante lo sviluppo del metodo partecipativo, ognuno per competenze e funzioni, riconoscendo ad ogni parte un ruolo essenziale;
- l'edilizia si pone, nonostante le emergenze strutturali del paese, quale volano dell'economia e settore strategico di rilancio dell'attività economica della provincia di Salerno;



ANCE

**AIES
SALERNO**



FILCA  **CISL**
FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COSTRUZIONI E AFFINI



**ACCORDO PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO INTEGRATIVO PROVINCIALE DI
SALERNO**

PER I LAVORATORI DELLE IMPRESE EDILI E AFFINI – INDUSTRIA

In vigore dal 03 giugno 2024

L'anno 2024, il giorno 03 del mese di giugno, in Salerno

- L'ANCE AIES SALERNO (Associazione Imprenditori Edili di Salerno), aderente all'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE), rappresentata dal presidente Fabio Napoli;

e

- Il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili e Affini FENEAL UIL, rappresentato dal Segretario provinciale Patrizia Spinelli;
- Il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili e Affini FILCA CISL, rappresentato dal Segretario provinciale Giuseppe Marchesano;
- Il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili e Affini FILLEA CGIL, rappresentato dal Segretario provinciale Luca Daniele;

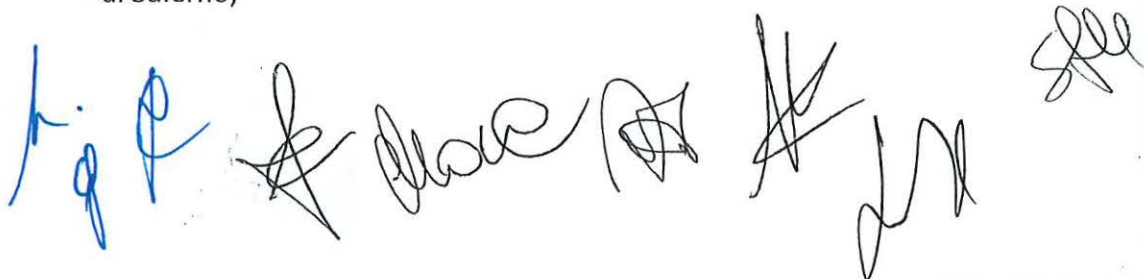
visti

il Contratto Collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini del 19 aprile 2010, come modificato dai Verbali di accordo del 1° luglio 2014, del 18 luglio 2018 e del 3 marzo 2022;

richiamato Il Verbale di Accordo provinciale del 25 giugno 2012;

Premesso che

- la stipula del contratto integrativo provinciale di lavoro costituisce una base di confronto tra le parti firmatarie e rappresenta l'occasione per individuare nuove opportunità e studiare strategie comuni utili al settore delle costruzioni in provincia di Salerno
- tutte le rappresentanze del Sistema hanno il dovere morale e sociale di affrontare i problemi con responsabilità mediante lo sviluppo del metodo partecipativo, ognuno per competenze e funzioni, riconoscendo ad ogni parte un ruolo essenziale;
- l'edilizia si pone, nonostante le emergenze strutturali del paese, quale volano dell'economia e settore strategico di rilancio dell'attività economica della provincia di Salerno;



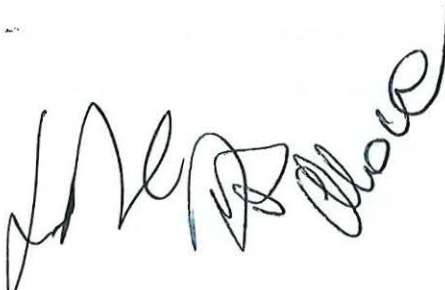
- la formazione assume carattere fondamentale affinché si possano dare risposte concrete alle esigenze formative legate allo sviluppo di nuove metodologie produttive e progettuali;
- il diritto alla salute e alla sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori sui luoghi di lavoro costituisce un impegno prioritario e richiede la realizzazione di azioni congiunte nell'ambito delle rispettive competenze e responsabilità;
- le parti ritengono necessario non trascurare il modello della *green economy*, cui bisogna tendere sia in termini di innovazione tecnologica che di processo. Le parti convengono che sostenibilità ambientale, rigenerazione urbana e territoriale, infrastrutturazione materiale e immateriale sono le linee guida su cui far convergere le iniziative e le attività;
- viene riconosciuta la centralità nel contratto dell'Elemento Variabile della Retribuzione, quale strumento utile per adeguare il costo del lavoro alla congiuntura economica

Preso atto che

Le parti stipulano il presente contratto prendendo atto che, dopo la battuta d'arresto registrata nell'anno della pandemia, il Settore delle costruzioni vive un trend di crescita, con un significativo incremento, tornando ad essere volano per l'economia della nostra provincia.

Quantità e prezzo hanno determinato anni eccezionali di crescita delle costruzioni, trainati da incentivi fiscali per la ristrutturazione e dalle Opere Pubbliche. Ma anche le nuove costruzioni residenziali sono cresciute e quelle non residenziali. E anche il mercato immobiliare è cresciuto, anche le compravendite di abitazioni hanno raggiunto, e in diverse realtà superato, i livelli del 2006-2007.

Il raggiungimento degli obiettivi di spesa del PNRR richiede uno sforzo senza precedenti, che coinvolge sia l'apparato pubblico, sia gli operatori privati. Al momento persistono, anche per il 2024, le difficoltà che hanno di fatto determinato i ritardi rispetto alle previsioni di spesa del 2022, quali il "caro materiali", la scarsa capacità amministrativa degli enti, soprattutto locali e la carenza di manodopera e di figure professionali qualificate.



Il contesto economico

L'analisi dell'andamento del settore delle costruzioni in provincia di Salerno, non può che partire da due considerazioni che hanno portato nel 2023 ad avere un leggero calo degli investimenti: la riqualificazione degli immobili, con lo scadere degli incentivi per le unifamiliari e con il problema della cessione dei crediti incagliati, ha subito una notevole frenata; mentre, d'altra parte, ancora non si è avuto l'atteso incisivo aumento delle opere pubbliche previsto con l'avvio dei cantieri PNRR.

Bisogna infatti ricordare che il PNRR prevede circa 10 miliardi di investimenti destinati alla Campania, di cui circa il 30%, è territorializzato nella provincia di Salerno, distribuiti su tutte le missioni del piano.

Relativamente al trend relativo agli investimenti nel settore costruzioni è da dire che dopo due anni di notevole crescita (+20% nel 2021 e +12% nel 2022) si è registrato, in particolar modo dal secondo semestre del 2023, un ridimensionamento degli stessi anche in provincia di Salerno.

Quantitativamente, tale andamento trova conferma nell'analisi dei dati della Cassa Edile Salernitana per la massa salariale, per il numero di imprese attive e per il numero di operai attivi che evidenziano per il 2023 il saldo, per tutte e tre gli indicatori monitorati, leggermente negativo pur se in un contesto, comunque, di sostanziale stabilità.

Ad esempio nel mese di luglio si assiste in provincia ad un decremento della massa salariale del 3% rispetto al luglio dell'anno precedente, mentre lo stesso indicatore per il mese di agosto individua una differenza in negativo pari al 10%.

Analogamente per l'indicatore numero di imprese attive la differenza tra i due anni nel mese di luglio è di -8,3% (- 265 imprese attive) e nel mese di agosto è del -16,6% (- 454 imprese attive).

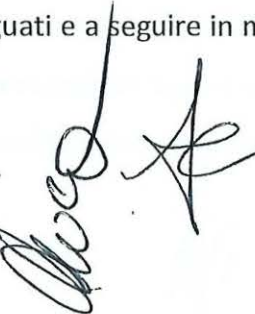
Infine l'indicatore numero operai attivi fa segnare un - 3,7% (pari a - 385 addetti) per il mese di luglio, e un - 12% (pari a - 1190 addetti) per il mese di agosto 2023.

La speranza per il 2024 è ancora positiva, anche se bisogna fare i conti con un contesto in rallentamento con i segnali di una possibile inversione del ciclo economico riconducibile ad un quadro macroeconomico particolarmente incerto, i cui mutamenti vanno di pari passo con l'evoluzione di tre fattori chiave: l'inflazione, la politica monetaria e le tensioni geopolitiche.

Con riferimento alle costruzioni, le quali ovviamente risentono di tale contesto così complesso e instabile, la previsione per il 2024 è di una riduzione degli investimenti, che risentirà del mancato apporto espansivo della manutenzione straordinaria, ma che considera, viceversa, un'ulteriore e importante crescita negli investimenti in opere pubbliche, legata alla necessaria accelerazione degli investimenti del PNRR.

Le parti si impegnano

- a favorire e potenziare sempre di più i processi legati alla sicurezza nei luoghi di lavoro con protocolli di intesa ad hoc (vedi SINOP) ed a ridurre quindi gli infortuni sul lavoro, promuovendo le attività di consulenza ed assistenza alle imprese e ai lavoratori attraverso il sistema bilaterale;
- a rinnovare la richiesta di concentrare i controlli sul *dumping* contrattuale e sull'elusione delle regole sulla sicurezza sul lavoro sottoscritte dalle Parti sociali nazionali, ritenendo che molti infortuni avvengano al di fuori dell'applicazione del contratto collettivo edile;
- a promuovere lo sviluppo del Settore, in quanto lo sviluppo dell'edilizia porta immediatamente una crescita diffusa dell'occupazione. Con riferimento all'occupazione, le parti si impegnano a sollecitare sempre le istituzioni a contrastare i contratti pirati e di riconoscere il valore della contrattazione collettiva tra le organizzazioni più rappresentative;
- ad attuare e completare entro 7 mesi dalla sottoscrizione del presente contratto gli obiettivi del Protocollo Nazionale sugli Organismi Bilaterali, di cui al Verbale di Accordo del 18 luglio 2018, che prevede tra l'altro la costituzione dell'Ente Unico sulla Formazione e Sicurezza;
- a dare impulso e confermare, in base a quanto già stabilito dal Tavolo Sindacale, la realizzazione di una nuova Sede logistica degli Enti Bilaterali;
- ad attivare tutte le iniziative tese ad applicare e a favorire la sicurezza e la legalità;
- a promuovere l'adozione di un "Patto di cantiere" e creare le condizioni per tutelare sempre di più la salute e la sicurezza dei lavoratori, nel quale tutte le imprese e tutti i lavoratori si impegnino ad adottare comportamenti adeguati e a seguire in modo scrupoloso le misure di prevenzione;



- ad attivarsi per costituire, in ambito provinciale, la "Consulta delle Costruzioni", d'intesa con le stesse Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente contratto, gli Ordini Professionali, le Associazioni datoriali, l'Università e il Mondo scientifico; ad elaborare il programma di attività della "Consulta delle Costruzioni", ovvero tutta una serie di iniziative che, raccogliendo il consenso delle componenti che la costituiscono, facciano in modo che il Comparto delle costruzioni venga usato quale strumento indispensabile per lo sviluppo qualificato e sostenibile del Territorio, secondo le esigenze e i bisogni della collettività;
- a proporre iniziative condivise con la Pubblica Amministrazione e con tutti gli attori economici al fine di promuovere il rilancio del Settore, l'incremento dei livelli occupazionali e favorire la ricerca di nuovi processi in tema di modernizzazione e sviluppo tecnologico;
- ad assicurare, in merito alla gestione della bilateralità, il rispetto delle regole di gestione degli Enti Bilaterali stabilite dal CCNL;

Le Parti sottoscrivono il presente contratto prendendo atto che, nonostante dopo più di 10 anni di crisi il Comparto è finalmente ripartito, si devono superare tutte le criticità che rischiano di compromettere il sentiero di crescita dell'economia intrapreso negli ultimi anni.

In primo luogo la realtà si scontra con una drammatica crisi di liquidità determinata dal caro materiali e dal blocco delle cessioni dei crediti fiscali, nonché dall'inflazione che determina un grave peso per famiglie ed imprese. A tutto ciò si aggiunge la carenza di manodopera e di figure professionali necessarie per realizzare le opere del PNRR che mette a rischio quindi le prospettive di sviluppo del Settore.

Art. 1 - Orario di Lavoro

L'orario normale di lavoro è di 40 ore settimanali distribuito su 5 giorni ad esclusione del sabato, compatibilmente con le esigenze tecniche e produttive e con le possibilità esecutive dei lavori, da portare a preventiva conoscenza delle RSA/RSU ai fini di eventuali verifiche. In mancanza delle stesse, le comunicazioni andranno inoltrate alle OO.SS. Territoriali.

Alla luce degli evidenti cambiamenti climatici e dei relativi effetti sull'integrità fisica e psicofisica dei lavoratori, durante la stagione estiva e laddove opportuno, si

conviene di operare una rimodulazione degli orari di lavoro al fine di renderli compatibili all'attività lavorativa specifica ed alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Si raccomanda, inoltre, il rispetto della Circolare Inps n. 2729 del 20/07/2023 recante indicazioni sulle richieste di integrazione salariale per "eventi meteo" temperature elevate. Il tutto compatibilmente con le esigenze tecniche e produttive delle aziende e previo confronto con le RSA/RSU e, in mancanza, con le OO.SS. territoriali.

Per tutto quanto attiene una diversa disciplina, si rimanda alle disposizioni previste dal C.C.N.L. 3 marzo 2022. In riferimento all'istituto dello smart working per gli impiegati delle imprese edili si rinvia alla normativa vigente ed alla contrattazione collettiva nazionale.

Art. 2 – Indennità Territoriale di Settore e Premio di Produzione

A decorrere dal 03 giugno 2024, per la provincia di Salerno, l'indennità territoriale di settore è confermata nei valori orari di seguito riportanti, comprensivi dell'Elemento Economico Territoriale, previsto dal vigente CCNL

Operaio di produzione

Operaio di IV livello	€ 1,545
Operaio specializzato	€ 1,439
Operaio qualificato	€ 1,290
Operaio comune	€ 1,111

Discontinui

Operaio specializzato	€ 0,28
Operaio qualificato	€ 0,26
Operaio comune	€ 0,22
Custodi, guardiani, portinai, fattorini e uscieri	€ 0,21
Custodi, Portinai, guardiani con alloggio	€ 0,18




Il Premio di Produzione per gli impiegati è confermato nei valori orari di seguito riportati, comprensivi dell'Elemento Economico Territoriale, previsto dal vigente CCNL

Premio di Produzione

Livello 7 e 7Q (Categoria I Super)	€ 375,28
Livello 6 (Categoria I)	€ 343,21
Livello 5 (Categoria II)	€ 285,46
Livello 4 (Assistenti Tecnici)	€ 259,30
Livello 3 (Categoria III)	€ 238,97
Livello 2 (Categoria IV)	€ 215,66
Livello 1 (Primo Impiego)	€ 185,41

Art. 3 - Elemento variabile della retribuzione (E.V.R.)

In concordanza di quanto stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale, all'art. 12, le Parti firmatarie del presente contratto concordano, per la circoscrizione territoriale di propria competenza, che l'elemento variabile della retribuzione è stabilito nella misura del 4% dei minimi, alla data del 1° gennaio dell'anno di erogazione e che verrà erogato con modalità e criteri di cui alla presente contrattazione.

L'E.V.R. è un premio variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore e sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente contratto, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

Le Parti stabiliscono che, per il territorio della provincia di Salerno, l'istituto dell'E.V.R. eventualmente erogabile decorre dal 1° gennaio di ogni anno, a seguito della verifica dei dati che verrà effettuata come segue.

Fermi gli indicatori previsti dal C.C.N.L., è individuato in sede provinciale, quale quarto indicatore, il numero dei Durc emessi.

A tal fine saranno utilizzati i seguenti quattro indicatori, con le relative incidenze ponderali in termini percentuali:

1. Numero lavoratori iscritti in Cassa Edile
2. Monte salari denunciato in Cassa Edile
3. Ore denunciate in Cassa Edile (al netto delle ore di cassa integrazione guadagni)
4. Numero dei DURC di congruità emessi nel corso dell'annualità in valutazione, rilevati dalla Cassa Edile Salernitana.

Le Parti stabiliscono che l'incidenza ponderale, in termini percentuali, per i quattro indicatori è di 15% per i primi 3 indicatori e 55% per il quarto indicatore.

La determinazione dell'E.V.R. avverrà secondo i criteri e le modalità di cui all'art. 38 del vigente Accordo di rinnovo del CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini e sarà valutato dalle Parti firmatarie entro il 31 marzo di ogni anno di corresponsione dell'E.V.R. e gli esiti della valutazione determineranno l'erogazione dell'EVR per il medesimo anno.

Nell'ambito del raffronto ai fini della determinazione dell'EVR, qualora dovessero risultare 2 dei suddetti parametri pari o positivi, l'EVR sarà comunque riconosciuto nella misura del 50% dell'EVR (4%); nell'ipotesi in cui la somma delle incidenze ponderali dei suddetti due parametri risultasse superiore al 30%, l'EVR sarà riconosciuto nella misura derivante da tale somma.

Nell'ipotesi di un numero superiore a 2 dei parametri pari o positivi, l'EVR sarà riconosciuto al 100%. L'EVR sarà comunque riconosciuto anche al concretizzarsi di un singolo parametro.

Le parti sociali territoriali si incontreranno annualmente, entro il mese di marzo, per il calcolo e la verifica degli indicatori che verranno esaminati sulla base delle medie triennali, triennio su triennio.

Determinata la percentuale a livello provinciale, a livello aziendale ogni impresa procederà al calcolo dei seguenti due parametri con le medesime modalità temporali definite a livello territoriale:

- ore di lavoro denunciate in Cassa Edile;
- Volume d'affari IVA, così come rilevabile dalle dichiarazioni annuali IVA.

Qualora i suddetti due parametri risultino entrambi pari o positivi rispetto al triennio precedente, l'azienda provvederà ad erogare l'E.V.R. nella misura stabilita a livello provinciale.



Qualora a livello aziendale uno solo dei parametri risultasse negativo e a livello provinciale fosse individuata una percentuale di EVR superiore al 30% o risultasse erogabile l'EVR nella misura piena del 4%, l'impresa nelle condizioni suindicate erogherà il 65% della somma eccedente la predetta misura del 30%, attivando la seguente procedura:

1. inviare un'autodichiarazione all'Associazione datoriale di riferimento, alla Cassa Edile, e alle RSU/RSA ove costituite, attestante il non raggiungimento di un parametro;
2. l'Associazione datoriale di riferimento informerà con sollecitudine le Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori, attivando altresì, in caso di richiesta un confronto con le medesime per la verifica dell'autodichiarazione da effettuarsi esclusivamente sulla base della dichiarazione IVA nonché della documentazione della Cassa Edile afferente le ore di lavoro denunciate.

Laddove entrambi i parametri a livello aziendale risultassero negativi l'E.V.R. non sarà erogato, ferma restando l'attivazione della medesima procedura di cui sopra.

Resta fermo quanto previsto in proposito dal vigente Accordo di rinnovo del CCNL per le imprese con solo impiegati e per quelle di nuova costituzione.

L'E.V.R., determinato sulla base delle modalità e dei parametri sopra riportati, verrà liquidato in quote mensili ai dipendenti in forza, adottando il seguente criterio: per gli operai, il calcolo deve essere effettuato sulle ore di lavoro ordinario effettivamente lavorate, per un massimo di 173 mentre, per gli impiegati, l'erogazione dell'E.V.R. avverrà per i periodi di lavoro ordinario effettivamente prestato per un massimo di dodici mesi.

Per tutto quanto non previsto nel presente accordo si rimanda a quanto all'uopo disciplinato dal vigente Accordo di rinnovo del CCNL per tutti i dipendenti delle imprese edili ed affini.

Le Parti si danno atto che l'ammontare dell'E.V.R., come sopra determinato, presenta i requisiti previsti dalle vigenti norme di legge in materia tassazione agevolata delle erogazioni premiali.

Art. 4 – Lavori a cottimo

Tenendo fede a quanto disposto dall'art. 13 del vigente C.C.N.L. e alla sua piena applicabilità, il datore di lavoro si impegna a comunicare preventivamente alla R.S.U., ed in mancanza, alle Organizzazioni di categoria territoriali, i lavori da affidare a cottimo.

Art. 5 – Subappalto

Le Parti si impegnano ad applicare l'art. 14 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, del D. 36/2023 e s.m.i. e di successivi verbali di Accordo e delle norme di legge vigenti che regolano l'appalto ed il subappalto di opere pubbliche, in specie per quanto concerne l'obbligo delle imprese al puntuale adempimento di tutte le disposizioni in essi contenute, tra le quali le comunicazioni alla Cassa Edile ed agli altri Organismi previsti dal CCNL e dalla Legge.

L'Associazione Costruttori Edili della Provincia di Salerno e le Organizzazioni sindacali di categoria convengono sulla necessità di operare comunemente al fine di evitare eventuali fenomeni negativi che possano verificarsi nell'affidamento ed esecuzione di lavori in appalto e subappalto.

Pertanto, l'impresa appaltante o subappaltante è tenuta ad effettuare le comunicazioni di cui al punto b), quarto comma dell'art. 14 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro quindici giorni prima dell'inizio dell'esecuzione dei lavori affidati in appalto o subappalto e comunque prima dell'inizio medesimo.

Dette comunicazioni vanno effettuate ai dirigenti della RSA/RSU o, in mancanza di queste, ai sindacati competenti per la provincia di Salerno.

Le Parti si impegnano ad esaminare congiuntamente, anche su richiesta di una sola di esse, i problemi emergenti in relazione alla normativa di cui sopra, assumendo le iniziative del caso e provvedendo, nelle sfere di rispettiva competenza, nei termini e nei modi che si renderanno necessari ed opportuni in merito alla gestione dell'appalto o del subappalto.

Art. 6 - Ferie

Premesso che le ferie sono un diritto irrinunciabile dei lavoratori (art. 36 co. 3 della Costituzione), considerate le caratteristiche del settore, la mobilità della manodopera e la brevità dei rapporti di lavoro, le Parti concordano di fissare l'epoca del godimento





delle ferie collettive per quattro settimane, salvo casi di obiettive esigenze tecnico-produttive, di massima come segue:

- due settimane consecutive nel mese di agosto "a cavallo" del Ferragosto;
- una settimana su richiesta dei singoli lavoratori coincidente con le festività natalizie;
- una settimana a libera scelta dei lavoratori, anche frazionabile, tenuto conto però delle esigenze tecnico-produttive dell'impresa.

Quest'ultima, se legata temporalmente alle due settimane "a cavallo" del Ferragosto o alla settimana in occasione del Natale, dovrà essere concordata tra le Parti con congruo preavviso.

L'operaio che non ha maturato un anno di anzianità nel settore è dispensato dal prestare attività lavorativa per l'intero periodo di godimento delle ferie collettive.

Con riferimento ai lavoratori migranti, per favorire il rientro alle proprie residenze, si rinvia all'ultimo comma dell'articolo 15 del vigente CCNL e si stabilisce la possibilità di concordare modalità alternative di utilizzo delle ferie, compatibilmente con le esigenze tecnico -produttive dell'azienda.

Art. 7 – Trattamento economico per ferie, festività e gratifica natalizia

Gli importi delle quote corrispondenti al trattamento economico spettante agli operai ai sensi dell'art. 18 del vigente CCNL per ferie, festività e gratifica natalizia, assolti con la corresponsione percentuale complessiva del 18,50 %, devono essere accantonati dalle imprese presso la Cassa Edile della Provincia di Salerno, con versamenti mensili secondo le modalità stabilite dalla Cassa Edile stessa.

Per versamento ritardato sia delle percentuali sopra dette che del contributo alla Cassa Edile, l'impresa è tenuta a corrispondere a questa ultima un interesse di mora pari al 50% del tasso di mora applicato dall'INPS.

L'anno finanziario, agli effetti della gestione del servizio gratifica natalizia, ferie e riposi annui, ha inizio il 1° ottobre e scade il 30 settembre dell'anno successivo.

Nello specifico, il pagamento agli operai delle somme loro spettanti, accantonate presso la Cassa Edile, deve essere fatto in occasione:

- della prima decade di luglio per le somme afferenti al semestre ottobre-marzo;

- della prima decade di dicembre per le somme afferenti al semestre aprile-settembre.

Il pagamento anticipato delle somme accantonate potrà aver luogo, nei soli casi in cui viene a cessare il rapporto di iscrizione degli operai presso la Cassa Edile, secondo le norme del relativo Statuto.

Art. 8 - Indennità per lavori speciali disagiati

Ferme restanti le percentuali stabilite dall' art. 20 del C.C.N.L. relative a:

- 1) lavori vari - Gruppo A
- 2) lavori in cassoni ad aria compressa - Gruppo C
- 3) lavori marittimi - Gruppo D.

Si conviene quanto appresso:

a) agli operai addetti ai lavori in galleria Gruppo B - spettano le seguenti indennità da calcolarsi sugli elementi di cui all'art. 24:

a. 46% di maggiorazione per il personale addetto al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, compreso il personale addetto al carico del materiale, ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e/o di disagio;

b. 26% di maggiorazione per il personale addetto ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie; ai lavori per opere sussidiarie; al personale addetto al carico ed ai trasporti all'interno delle gallerie anche durante la perforazione, l'avanzamento e la sistemazione.

c. 18% di maggiorazione per il personale addetto alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie;

d. 15% di maggiorazione al personale addetto ai piazzali laddove dovessero manifestarsi indifferibili esigenze produttive per l'effettivo e costante supporto alle lavorazioni che si svolgono in galleria.

Nel caso in cui i lavori in galleria si svolgano in condizioni di eccezionale disagio presenza di forti getti d'acqua sotto pressione che investano gli operai addetti ai lavori stessi; gallerie o pozzi attaccati dal basso in alto con pendenza superiore al 60%;





gallerie di sezione particolarmente ristretta o con fronte di avanzamento distante oltre un chilometro dall'imbocco è prevista una ulteriore indennità pari al 20%.

Dette percentuali vanno corrisposte soltanto per il tempo di effettiva prestazione d'opera nei casi e nelle condizioni previste dal C.C.N.L. vigente.

Art. 9 - Indennità per lavori in alta montagna

Con riferimento all'art. 23 del C.C.N.L., l'indennità per lavori eseguiti oltre gli 800 metri sul livello del mare viene stabilita nella misura del 20 % da calcolarsi sugli elementi di cui all'art. 23 del C.C.N.L.

Art. 10 – Trattamenti di integrazione salariale

Il pagamento delle integrazioni salariali è effettuato dall'impresa ai dipendenti aventi diritto alla fine di ogni periodo di paga, (fatto salvo quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'art. 7 del Decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015).

Art. 11 - Mensa e indennità sostitutiva di mensa

L'impresa, in relazione alla ubicazione e durata dei cantieri, alle caratteristiche delle opere da eseguire e su richiesta di almeno 20 dipendenti, provvederà a somministrare un pasto caldo mediante l'allestimento di un servizio mensa in cantiere o nelle immediate vicinanze, oppure facendo ricorso a servizi esterni.

Le disposizioni di cui al comma precedente potranno trovare attuazione anche con la predisposizione di servizi comuni a più Imprese.

Il servizio suddetto è comunque subordinato alla richiesta scritta.

Ove non si renda possibile l'attuazione di quanto sopra, in relazione alla breve durata del cantiere e ad altre obiettive difficoltà da valutarsi su iniziativa delle parti contraenti, sarà corrisposta un'indennità sostitutiva di euro 6,00 giornaliera, pari a € 0,75 euro per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestato.

Su tale importo non va computata la percentuale di cui al vigente C.C.N.L. poiché per la sua determinazione si è tenuto conto della maggiorazione per ferie e gratifica natalizia.

L'indennità suddetta non spetta a coloro i quali non si avvalgono del servizio mensa attuato in una delle forme sopraindicate, salvo il caso che siano impossibilitati a utilizzare il servizio stesso in dipendenza dell'organizzazione del cantiere o delle mansioni svolte.

Per gli operai discontinui la misura giornaliera dell'indennità sarà frazionabile ad ora e rapportata all'orario contrattuale.

L'indennità sostitutiva di mensa, se dovuta in assenza del servizio mensa, sarà corrisposta agli impiegati nella misura di € 130,00 mensili, parametrata ad ogni giorno lavorativo effettivamente prestato. Sono fatte salve situazioni di miglior favore aziendale. Qualora le aziende optassero per l'adozione del ticket elettronico, l'importo giornaliero, per operai ed impiegati, del sostitutivo mensa sarà pari ad Euro 7,00

Art. 12 - Indennità di trasporto

Con l'intento di esercitare un'azione verso l'uso dei servizi di trasporto pubblico da parte dei lavoratori edili, e considerando la notevole pendolarità alla quale sono sottoposti, è dovuta all'operaio un'indennità a titolo di concorso nelle spese di trasporto sostenute per recarsi sul posto di lavoro.

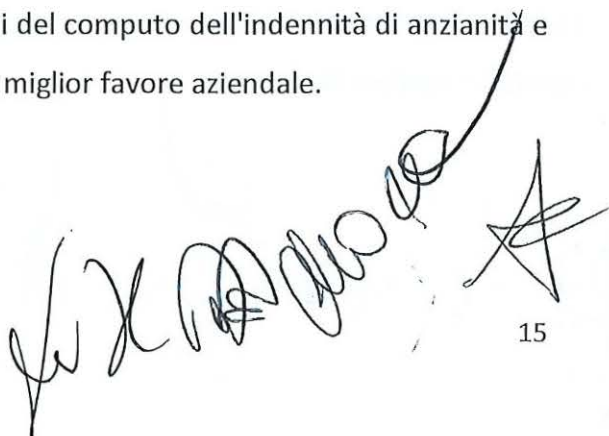
La misura della predetta indennità è fissata in euro 4,00 giornalieri, pari a 0,50 € per ogni ora di lavoro effettivamente prestata.

Per i lavoratori discontinui la predetta indennità oraria è rapportata al diverso orario contrattuale. Nella determinazione delle predette indennità si è tenuto conto della incidenza della percentuale per ferie e gratifica natalizia.

L'indennità non è dovuta nel caso in cui l'impresa provveda al trasporto degli operai con mezzi propri.

Tale indennità sarà corrisposta agli impiegati nella misura di Euro 86,50 mensili, parametrata ad ogni giorno lavorativo effettivamente prestato.

I suddetti importi sono utili tutti ai soli fini del computo dell'indennità di anzianità e di preavviso. Sono fatte salve situazioni di miglior favore aziendale.



Art. 13 - Trasferta

Fermo restando quanto previsto dall'art. 21 del CCNL, è considerato in trasferta il lavoratore che presta la propria opera in un cantiere posto ad una distanza superiore ai 30 (trenta) chilometri dai confini territoriali del Comune dove insiste il cantiere in cui il lavoratore è stato assunto.

Art. 14 - Lavoratori provenienti da altre province

Ai lavoratori provenienti da altre province sarà corrisposta una indennità pari al 10%, da calcolarsi sugli elementi di cui al punto 3 dell'art. 24 del vigente CCNL, se la distanza tra il luogo di residenza e l'ubicazione del cantiere supera i 40 (quaranta) chilometri.

Art. 15 – Malattie ed Infortuni

Per le malattie di durata superiore ai 10 giorni, al lavoratore dovrà essere riconosciuto dall'impresa il 100% della normale retribuzione per i primi tre giorni di carenza. Quale condizione di miglior favore in atto nella provincia di Salerno, si stabilisce, che lo stesso diritto economico è riconosciuto, con l'ordinario meccanismo di rimborso della Cassa edile salernitana di quanto anticipato dall'impresa in busta paga, anche per le giornate di carenza determinatesi a seguito di evento di malattia non superiore a giorni 6, per un numero massimo di 3 eventi di malattia nell'anno solare.

Per gli infortuni, la Cassa edile integrerà fino al 100% la retribuzione per i primi tre giorni successivi all'evento.

Art. 16 - Cassa Edile

Con riferimento all'art. 18 del vigente C.C.N.L. il contributo a favore della Cassa Edile viene stabilito nella misura complessiva del 2,25 % di cui 1,875 % a carico del datore di lavoro, 0,375 a carico dei lavoratori.

Il predetto contributo deve essere calcolato su paga base, indennità di contingenza e indennità territoriale di settore.



Art. 17 - Igiene e ambiente di lavoro

In materia di igiene e ambiente di lavoro trova applicazione l'art. 85 del CCNL vigente. Fermo restando gli obblighi sanciti in tema di sicurezza ed igiene negli ambienti di lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., fatte salve le condizioni di miglior favore eventualmente già in essere, l'impresa fornirà annualmente al personale di produzione un paio di scarpe con caratteristiche antinfortunistiche e i necessari e più idonei dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) necessari all'espletamento delle attività e delle mansioni agli stessi assegnate.

Le Parti costituite si impegnano nel continuare nell'azione di sensibilizzazione per affermare la cultura della sicurezza.

Art. 18 – Anzianità Professionale Edile (APE)

L'Associazione Costruttori Edili di Salerno e le Organizzazioni sindacali dei Lavoratori della provincia di Salerno Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil preso atto dell'andamento del Fondo per la gestione dell'Anzianità Professionale Edile e della sua evoluzione, convengono che, il contributo a carico delle imprese, previsto per l'Anzianità Professionale Edile, viene stabilito nella misura individuata dal FNAPE.

Art. 19 – Coordinamento Enti Paritetici

Le parti, al fine di realizzare un maggiore coordinamento dell'attività gestionale degli Enti Paritetici, convengono la possibilità di costituire la "Commissione per il Coordinamento degli Enti Paritetici".

La Commissione di coordinamento sarà costituita da sei (6) componenti, 3 designati dall'Associazione Costruttori Edili di Salerno e 3 dalle OO.SS., con la specificazione che siano ricompresi tra essi i Comitati di Presidenza di Cassa Edile, Ente Scuola Edile e CPT.

Art. 20 - Previdenza Integrativa

Le parti preso atto degli accordi nazionali vigenti in materia, regolanti la costituzione e la regolamentazione del Fondo di pensione complementare per i lavoratori delle imprese industriali ed artigiane edili ed affini - denominato PREVEDI -, determinano di attenersi alle procedure previste dai citati accordi e di impegnare la Cassa Edile



della provincia di Salerno a mettere in essere tutte le iniziative necessarie per la promozione e l'adesione dei lavoratori al citato Fondo Prevedi.

Art. 21 - Controllo malattie professionali, infortuni e patronati dei lavoratori

Per quanto attiene la tutela delle malattie professionali, infortuni sul lavoro e tutto quanto previsto dalle vigenti disposizioni legislative in materia e della relativa normativa contrattuale, in base agli artt. 5 e 12 della Legge n. 300 del 20/05/1970, le parti concordano la presenza e la possibilità d'intervento nei singoli cantieri dei patronati confederali INCA CGIL, ITAL- UIL, INAS- CISL. Gli stessi potranno accedere alla verifica delle pratiche di malattia ed infortunio in Cassa Edile, su espresso mandato del lavoratore interessato. Tale ultima attività resta comunque subordinata ad apposita regolamentazione da sottoscrivere tra le parti.

I dati statistici relativi ai lavoratori per i quali l'Impresa ha richiesto rimborso per malattia ed infortunio sul lavoro, potranno essere forniti, su richiesta, alla Organizzazione sindacale cui sono iscritti i lavoratori interessati.

Art. 22 - Quote di adesione contrattuale territoriale e nazionale

Le parti stipulanti fissano un contributo complessivo del 2,10% per quote di servizio sindacale provinciale da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al vigente C.C.N.L.

Detto contributo è così ripartito:

- a) a carico dei datori di lavoro 1,05%
- b) a carico dei lavoratori 1,05%

In aggiunta a tale contributo, è dovuta una quota nazionale di servizio sindacale a carico della Impresa, in misura dello 0,22 %, calcolata sugli elementi della retribuzione come sopra esposti ed in eguale misura a carico dei lavoratori.

Gli importi delle quote a carico dei lavoratori saranno trattenuti dall'impresa che provvederà a versarli unitamente agli importi a suo carico alla Cassa Edile di Salerno unitamente al contributo di cui all'art. 22 del presente Contratto.



Art. 23 – Formedil

Le parti si impegnano a costituire l'Ente Unico Paritetico denominato FORMEDIL Salerno, secondo quanto previsto dall'allegato 2 del CCNL 3 marzo 2022, entro e non oltre i sette mesi dalla sottoscrizione del presente Contratto Integrativo Provinciale.

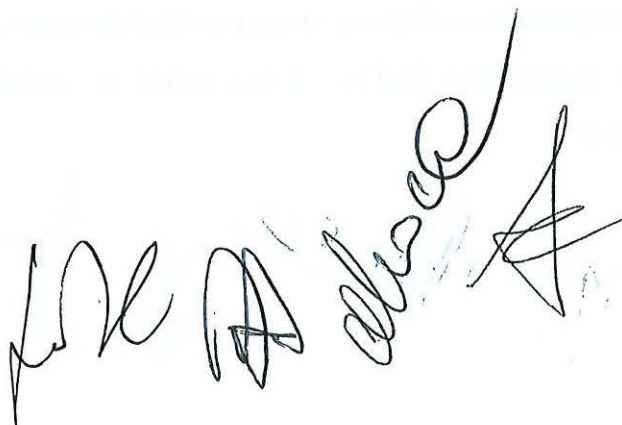
Art. 24 – Ente Scuola Edile

Il contributo per il finanziamento dell'Ente Scuola Edile è stabilito nella misura dello 0,60 % a carico delle imprese sugli elementi della retribuzione di cui all'art. 24 del CCNL. Le parti concordano che la formazione professionale nell'edilizia è di vitale importanza per dare risposte concrete alle esigenze del settore, al fine di favorire la formazione di giovani lavoratori da inserire nell'attività edilizia, nonché della riqualificazione professionale di lavoratori edili già occupati per i quali le aziende richiedano il predetto intervento formativo.

Così come previsto dal Regolamento Fondo Territoriale per la Qualificazione del Settore siglato dalle Parti Sociali in data 21.09.2023, a partire dal 1 ottobre 2023 le imprese sono tenute a versare lo 0,20% aggiuntivo presso la Cassa edile per le finalità previste nel Protocollo formazione e Sicurezza del Rinnovo Contrattuale del 03.03.2022.

Art. 25 – Edilsicura

E' previsto un contributo di finanziamento per l'associazione Edilsicura pari allo 0.30% a carico delle imprese destinato a finanziare le attività dei rappresentanti territoriali dei lavoratori per la sicurezza. Edilsicura Salerno, infatti, è nata per favorire e rafforzare la tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza dei lavoratori edili nei cantieri e sui luoghi di lavoro. Promuove una migliore ed approfondita conoscenza delle disposizioni di norme e leggi in materia di sicurezza, fornendo al contempo agli addetti e alle imprese del comparto edile punti di riferimento efficaci per garantirne la piena applicazione.



Art. 26 – Comitato Paritetico Tecnico per la prevenzione infortuni

Il contributo di finanziamento per il C. P. T. è stabilito nella misura dello 0,50% a carico delle imprese, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui all'art. 24 del CCNL. Le parti confermano la validità dello strumento dei Comitati Paritetici Territoriali per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro. In relazione all'importanza del ruolo demandato al Comitato le parti si impegnano a porre in essere strumenti che ne armonizzino l'attività.

Il C. P. T. si impegna a porre in essere, nell'ambito delle risorse finanziarie di esercizio, tutte le iniziative di formazione ed informazione rivolte ai datori di lavoro ed ai lavoratori in collaborazione con l'Ente Scuola Edile anche per diffondere quanto più possibile la conoscenza della normativa antinfortunistica di settore. Nelle procedure previste per l'attività di consulenza svolta sui cantieri della provincia di Salerno dai tecnici del Comitato, sarà espressamente prevista la presenza del RLS a tutte le fasi della visita. Il C.P.T. inoltre assicurerà supporto di formazione dell'attività operativa dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (R.L.S.T.) operanti all'interno dell'Associazione paritetica EDILSICURA

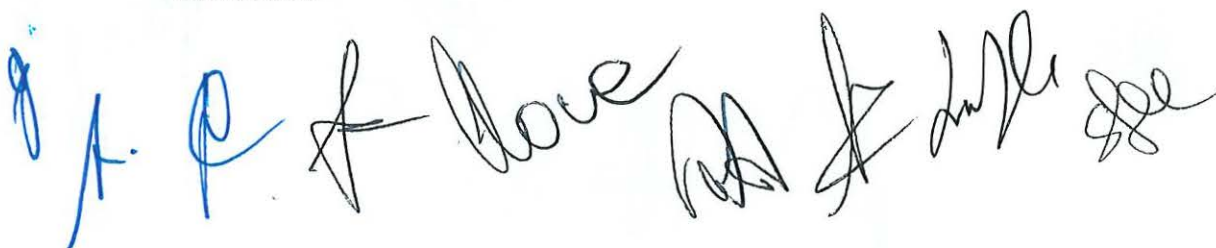
Art. 27 – Oneri mutualizzati per attività a sostegno del Settore

Per le attività a sostegno del Settore, il contributo di finanziamento è fissato nella misura dello 0,20% a carico delle imprese da calcolarsi sugli emolumenti di cui al punto 3 - art. 24 del CCNL 18 giugno 2008. Il tutto è regolamentato con il Verbale di Accordo siglato dalle parti a margine del presente Contratto.

Art. 28 - Diritti sindacali

I rappresentanti sindacali vengono eletti o nominati dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente contratto, anche presso le imprese che hanno meno di 15 dipendenti. Il monte ore totale a favore dei predetti rappresentanti sindacali è stabilito nella misura di 8 ore annue per ogni dipendente.

Le parti concordano, inoltre, 14 ore annue di assemblea di cantiere retribuite e cumulabili.



In dette assemblee potranno anche essere trattate le problematiche inerenti la sicurezza e l'igiene nell'ambiente di lavoro, con l'intervento di tecnici dell'Area Sicurezza del CPT e degli RLST.

Art. 29 - Lavoratori Stranieri

Per favorire l'integrazione dei lavoratori stranieri occupati nel contesto sociale e produttivo del settore, le Parti convengono di assegnare all'Ente Scuola Edile di Salerno il compito di predisporre programmi formativi di alfabetizzazione di base concernenti la lingua italiana, i diritti civili, costituzionali e contrattuali e il linguaggio della sicurezza sul lavoro.

Art. 30 - Politiche di settore

Al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne sui luoghi di lavoro le parti si impegnano a regolamentare e a stipulare, con protocolli separati, accordi, tesi a:

- definire un codice etico di condotta teso alla prevenzione e alla lotta contro le molestie, il mobbing e tutte le forme di discriminazioni comprese quelle salariali;
- riconoscere delle ore di maternità ai fini della maturazione APEO relativamente al periodo obbligatorio;
- riconoscere alle lavoratrici impiegate il periodo di maternità obbligatoria ai fini dello scatto d'anzianità;
- riconoscere al lavoratore padre ulteriori due giornate di congedo non retribuito per la nascita del figlio, in aggiunta a quanto già previsto per legge.

Art. 31 - Fondo Incentivo Occupazione

L'Associazione Costruttori Edili di Salerno, di concerto con le Organizzazioni sindacali FENEAL UIL- FILCA CISL e FILLEA CGIL, si riuniscono regolarmente per monitorare e valutare lo stato e le prospettive della produzione e dell'occupazione e in particolare, nel corso di tali incontri, verranno esaminate le prevedibili implicazioni degli investimenti sull'occupazione, le condizioni di lavoro, la formazione, l'igiene, la sicurezza e la durata del lavoro stesso. Il Fondo Incentivo Occupazione finanziato con un contributo a carico delle imprese pari allo 0,10%, richiede una gestione esclusivamente territoriale secondo quanto previsto dal regolamento nazionale.



Art. 32 – Iniziative per il Settore delle Costruzioni

Il contributo di finanziamento delle iniziative a carattere territoriale finalizzate al rilancio del Settore delle Costruzioni è determinato nella misura dello 0,10% a carico delle imprese da calcolarsi sugli emolumenti di cui al punto 3 dell'art. 24 del CCNL 18 giugno 2008, da versarsi alla Cassa Edile Salernitana con le modalità previste per gli altri accantonamenti.

Le modalità di impegno delle somme accantonate saranno regolamentate in C.E. nel rispetto della pariteticità Ance / Associazioni Sindacali di categoria.

Art. 33 – Norme premiali

Le parti sociali edili della provincia di Salerno, in virtù di quanto stabilito dal C.C.N.L. del 18/04/2020, istituiscono le "norme premiali" a favore delle Imprese da alimentarsi con 1.05% a favore delle aziende.

Lo scopo è quello di premiare con rimborsi annuali quelle aziende che si sono contraddistinte sul versante della legalità, della regolarità, della puntualità e della sicurezza.

Modalità e applicazione da definire nel Verbale di intesa da siglare tra le parti.

Art. 34 – Oneri di Settore

In relazione alla determinazione dei contributi versati alla Cassa Edile, come appresso specificati, le parti convengono di operare una verifica, per tutto l'arco di vigenza del Contratto Integrativo, entro il 30 aprile di ogni anno per esaminare l'andamento economico finanziario dei due Enti paritetici, al fine di operare le conseguenti variazioni dell'entità di detti contributi, sia nell'ipotesi in cui dovessero risultare sovra dimensionati rispetto al normale andamento gestionale degli enti medesimi, sia nell'ipotesi che dovessero risultare insufficienti a coprire dette esigenze.

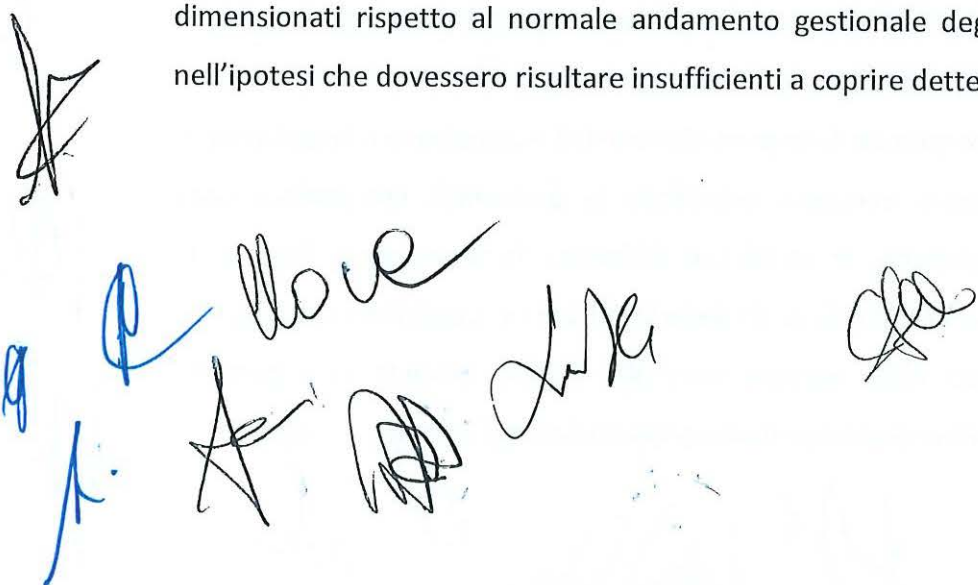


TABELLA RIEPILOGATIVA

				A CARICO DELL'IMPRESA	
		IMPRESA	OPERAIO	Contribuzione Fondo Operaio	Contribuzione Fondo Impiegato
CASSA EDILE		1,875	0,375		
ENTE SCUOLA EDILE		0,60			
C.P.T.		0,50			
QUOTA ADESIONE CONTRATTUALE NAZIONALE		0,22	0,22		
QUOTA ADESIONE CONTRATTUALE TERRITORIALE		1,05	1,05		
ONERI MUTUALIZZATI		0,20			
ANZIANITA' PROFESSIONALE EDILE		2,16			
FONDO PREPENSIONAMENTI		0,20			
FONDO SICUREZZA		0,30			
FONDO OCCUPAZIONE				0,10	
FONDO SANITARIO				0,60	0,26
FONDO PREVEDI		0,10			
FONDO INIZIATIVE SETTORE		0,10			
FONDO QUALIFICAZIONE E FORMAZIONE		0,20			
TOTALE	9,15	7,505	1,645	0,70	0,26

Le aliquote di cui al presente articolo saranno oggetto di monitoraggio periodico al fine di garantire un adeguato sostegno di finanziamento e, ove compatibile, una riduzione del costo del lavoro.

Art. 35 – Modalità di pagamento

Fermo restando quanto stabilito dal C.C.N.L. vigente, tutti i pagamenti ai lavoratori devono essere effettuati con bonifico bancario o postale.

Art. 36 - Norma di rinvio

Per quanto non contemplato nel presente Contratto si fa espresso rinvio e riferimento al vigente C.C.N.L. per i dipendenti delle Imprese edili e suoi allegati, che ne forma parte integrante.

Art. 37 - Decorrenza e durata

Il presente Contratto Integrativo provinciale di lavoro per i dipendenti delle Imprese Edili ed affini, Industria è valido per tutto il territorio della provincia di Salerno a decorrere dal 03/06/2024 ed avrà efficacia sino al 31/12/2025, fatto salvo quanto stabilito dagli accordi e dalla contrattazione nazionale.

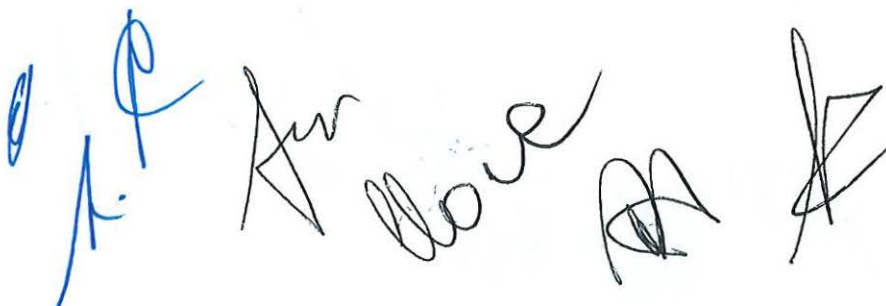
Salerno, 03 giugno '24

ANCE AIES SALERNO

Fe.N.E.A.L. Uil

F.I.L.C.A. Cisl

F.I.L.L.E.A. Cgil



ALLEGATO 1 - ASSISTENZE EXTRA CONTRATTUALI CASSA EDILE

La Cassa Edile Salernitana, compatibilmente con le disponibilità d'Esercizio, effettua prestazioni non sanitarie, previste nell'apposito Regolamento della Cassa Edile Salernitana, nei confronti dei lavoratori iscritti per i quali ricorrono le condizioni per beneficiare delle prestazioni medesime. Hanno diritto alle assistenze medesime – secondo le condizioni sotto specificate per ciascuna prestazione – i lavoratori per i quali risultino versati nei 12 mesi precedenti alla data dell'evento assistibile, i contributi e le percentuali di accantonamento previsti dal contratto nazionale e dall'integrativo provinciale per almeno 600 ore. Il raggiungimento del numero minimo di ore dovrà risultare dai dati registrati dalla Cassa Edile della Provincia di Salerno.

Per fruire delle assistenze, gli aventi diritto debbono presentare, apposita domanda, presentata anche per il tramite dell'impresa, mediante apposita modulistica scaricabile sul sito della Cassa Edile di Salerno, oppure reperibile presso gli sportelli della stessa Cassa Edile o presso le Organizzazioni Sindacali di categoria.

Le parti stabiliscono quanto segue.

PREMIO MATRIMONIALE/UNIONE CIVILE

Il contributo viene erogato in occasione del matrimonio o unione civile dei lavoratori iscritti. Il contributo viene concesso ai lavoratori iscritti alla Cassa Edile Salernitana che contraggono matrimonio e che hanno maturato, nell'arco dei 12 mesi precedenti la data dell'evento, 600 ore di accantonamento.

La Cassa Edile corrisponderà un contributo lordo a titolo di premio matrimoniale di € 300,00.

Per fruire del contributo gli aventi diritto debbono presentare, pena la decadenza dal diritto, entro 120 giorni dalla data dell'evento, domanda su apposito modulo predisposto dalla Cassa Edile attenendosi a quanto in esso richiesto.

PREMIO DI INSERIMENTO NEL SETTORE

Premio Giovani

L'importo della prestazione è pari ad Euro 500,00 lordo.

Il premio viene erogato a favore dei giovani – alle dipendenze di imprese edili iscritte in Cassa Edile – che entrano per la prima volta nel settore edile sino a 30 anni di età e che abbiano come requisiti 800 ore di accantonamento nell'arco dei 12 mesi successivi la data di prima iscrizione.

Per ottenere il premio gli aventi diritto sono tenuti a presentare apposita domanda alla Cassa Edile Salernitana, presso lo "sportello operai", da redigersi sul modulo predisposto dalla Cassa stessa, attenendosi a quanto in esso richiesto.

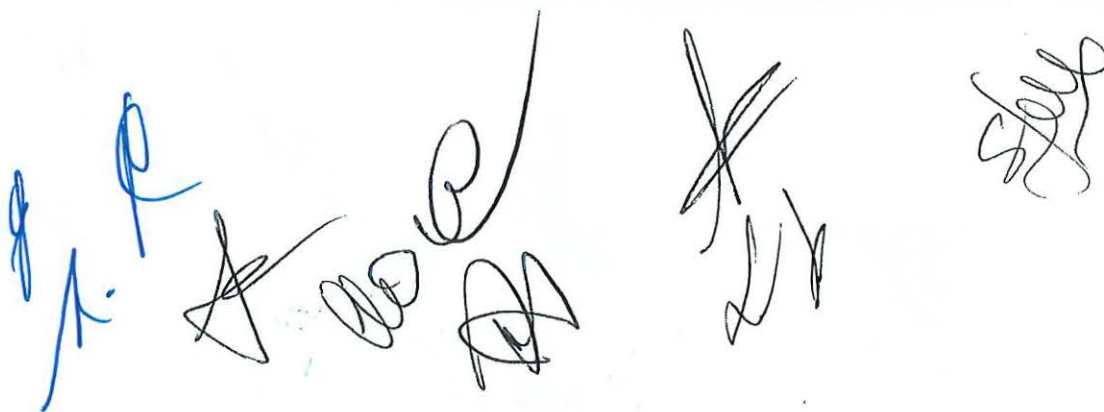
Le domande dovranno essere inoltrate, a pena di decadenza, entro 120 giorni dalla data di maturazione del diritto, purché gli interessati al momento della presentazione della domanda, risultino alle dipendenze di imprese edili regolarmente iscritte alla Cassa Edile di cui al 1° e 2° comma dell'art. 37 del Contratto Collettivo di Lavoro 3/3/2022.

NATALITA' / ADOZIONI

Il contributo viene erogato in occasione della nascita o dell'adozione di un figlio al lavoratore iscritto. Il contributo viene concesso ai lavoratori che risultino regolarmente iscritti in Cassa Edile all'atto della presentazione della domanda e che abbiano maturato il requisito di 600 ore denunciate e versate in Cassa Edile di Salerno nei 12 mesi precedenti alla richiesta.

Agli aventi diritto viene erogato un importo pari ad Euro 500,00 lordo.

Le domande dovranno essere inoltrate alla Cassa Edile, a pena di decadenza, entro 180 giorni dalla data della nascita o dell'adozione da redigersi sul modulo predisposto dalla Cassa stessa, attenendosi a quanto in esso richiesto.



I contributi vengono concessi, per il concorso alle spese scolastiche dei figli, ai lavoratori regolarmente iscritti alla Cassa Edile di Salerno al 30 settembre di ogni anno, che abbiano a proprio carico figli che frequentano Scuole Medie inferiori e superiori, Istituti e Scuole Professionali, Statali, Regionali, legalmente riconosciute e parificate. Hanno diritto i figli di quei lavoratori che risultano iscritti e che, dal 1 febbraio al 31 gennaio di ogni anno, possano vantare 600 ore denunciate e versate alla Cassa Edile di Salerno.

Somme rimborsate, per ogni figlio:

- Scuole medie e inferiori 1° anno: 250 euro lorde
2° anno: 200 euro lorde
3° anno: 200 euro lorde
- Scuole medie superiori ogni anno 300 euro lorde
- Università ogni anno 350 euro lorde

Il contributo viene erogato ai lavoratori che hanno figli (anche adottivi) portatori di handicap la cui

Il contributo viene concesso ai lavoratori che risultino regolarmente iscritti in Cassa Edile di Salerno all'atto della presentazione della domanda e che abbiano maturato il requisito di 600 ore denunciate e versate in Cassa Edile di Salerno nei 12 mesi precedenti alla richiesta.

Agli aventi diritto viene erogato un importo lordo pari ad Euro 600,00 per ogni figlio portatore di diversa abilità. Il contributo viene erogato una sola volta nell'anno solare. Il contributo per i figli maggiorenni è riconosciuto per invalidità non inferiori al 100%.

Le domande, con tutti i documenti in esse riportate, dovranno essere inoltrate alla Cassa Edile dal 1 ottobre al 31 gennaio dell'anno successivo.

27



no successivo.

A

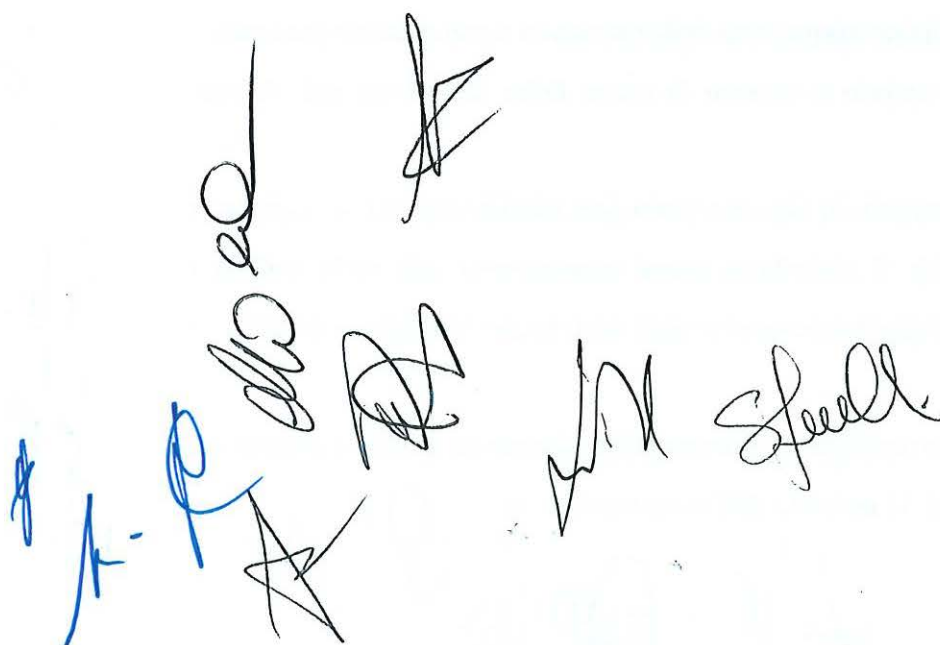


Handwritten signature: *[Signature]*

ASSISTENZA PER DECESSO

In caso di decesso del lavoratore iscritto, in forza all'impresa al momento del decesso, la Cassa Edile Salernitana corrisponderà agli eredi diretti conviventi un contributo complessivo e forfettario di € 500,00. Per fruire del contributo dli aventi diritto debbono presentare, a pena di decadenza, entro 180 giorni dal decesso, domanda su apposito modulo predisposto dalla Cassa Edile attenendosi a quanto in esso stabilito ed allegando i documenti richiesti nel modulo.

Gli importi di cui sopra saranno erogati agli aventi diritto nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge previa dichiarazione di responsabilità dei richiedenti e clausola di manleva per la Cassa Edile.

A collection of handwritten signatures in blue and black ink, located at the bottom left of the page. The signatures are stylized and appear to be from multiple individuals.

VERBALE DI INTESA

Il giorno 03 giugno '24, presso la sede di Ance Aies Salerno in Salerno al C.so Vittorio Emanuele 58, si sono incontrati:

per l'Ance Aies Salerno, il Presidente **Fabio Napoli**, assistito dal direttore Giovanni Veneri

e

per la Federazione Nazionale Edili, Affini e del Legno – Fe.N.E.A.L. Uil, Sindacato Provinciale di Salerno, il Segretario Provinciale **Patrizia Spinelli**

per la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni e Affini – F.I.L.C.A. Cisl, il Segretario Provinciale **Giuseppe Marchesano**

per la Federazione Italiana Lavoratori del Legno, dell'Edilizia e Industrie Affini – F.I.L.L.E.A. Cgil, il Segretario Provinciale **Luca Daniele**

Premesso

- Che per effetto del Contratto Integrativo Provinciale del Lavoro, sottoscritto in data 03 giugno '24, dal 03 giugno '24 è stato introdotto il "Bonus Premialità", a favore delle imprese in virtù di quanto stabilito dal C.C.N.L del 18/04/2020;
- Che al fine di promuovere il lavoro regolare e la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, alle imprese iscritte e versanti in Cassa Edile, che si sono contraddistinte sul versante della legalità, della regolarità, della puntualità e della sicurezza, sarà riconosciuto un premio, ovvero un rimborso annuale;

Considerato

- Che le Parti hanno inteso strutturare le "NORME PREMIALI", considerandole un interessante riconoscimento economico alle imprese virtuose;



Tanto premesso e considerato

Le parti stabiliscono che:

Il bonus verrà inviato dalla Cassa Edile salernitana entro il mese di luglio di ogni anno, nei limiti dell'importo del contributo gestione non utilizzato e risultante dal Bilancio dell'annualità precedente approvato dagli organi statutari ed accantonato nell'apposito Fondo di Riserva indisponibile a favore delle imprese.

Tale importo sarà comunicato annualmente dalla Cassa edile Salernitana all'Ance-Aies di Salerno e verrà ripartito, in maniera proporzionale alle retribuzioni versate nell'anno, alle imprese beneficiarie.

Il pagamento degli importi sarà corrisposto attraverso bonifico bancario al netto di eventuali ritenute di legge. In alternativa le imprese potranno compensare tale importo con i versamenti a farsi in Casse Edile.

Le Parti, di conseguenza, concordano di adottare il seguente Regolamento:

REQUISITI DELLE IMPRESE DESTINATARIE DEL BONUS

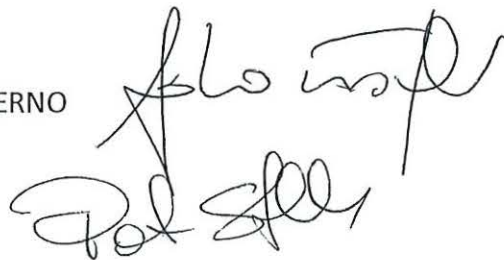
- a) Essere iscritte alla Cassa edile Salernitana da almeno 4 anni con un numero di denunce mensili presentate nel periodo non inferiore a 12;
- b) Risultare, alla data del calcolo della ripartizione e dell'erogazione del bonus in regola con gli adempimenti ed i versamenti mensili previsti, fino all'ultimo mese per il quale è scaduto l'obbligo di versamento;
- c) Avere DURC regolare in tutte le Casse Edili;
- d) Non aver mai assunto, negli ultimi 4 anni, operai con forme di lavoro diverse da quelle previste dal contratto di lavoro subordinato regolato dal CCNL edilizia-industria (contratto a chiamata; part-time oltre la percentuale contrattuale, voucher, ecc.);
- e) Avere dichiarato tutti i cantieri sulla piattaforma Edilconnect e non avere ricevuto attestazioni di congruità negative;
- f) Avere per ogni operaio denunciato un numero di ore, lavorate e non, pari a quello contrattuale, con un margine di oscillazione non superiore al 5%;
- g) Aver utilizzato nell'anno di riferimento i servizi di "Formazione" e "Sicurezza" forniti dagli Enti Bilaterali della provincia di Salerno;

h) Non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi, previdenziali e contrattuali e a quella sulla sicurezza sul lavoro. Le parti annualmente promuoveranno un confronto teso a valutare la disponibilità economica delle "Normi Premiali" ed a valutare eventuali possibili ripartizioni di destinazione.

Del che verbale

Letto, confermato e sottoscritto

ANCE AIES SALERNO



Fe.N.E.A.L. Uil

F.I.L.C.A. Cisl



F.I.L.L.E.A. Cgil



VERBALE DI ACCORDO – EVR 2024

Il giorno 03 del mese di giugno 2024, in Salerno

Tra

- L'Ance Aies (Associazione nazionale Costruttori Edili sede di Salerno) rappresentata dal Presidente **Fabio Napoli**
- Il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini e del Legno (Feneal Uil) rappresentato dal Segretario Provinciale **Patrizia Spinelli**;
- Il Sindacato Provinciale Lavoratori Costruzioni ed Affini (Filca Cisl) rappresentato dal Segretario Provinciale **Giuseppe Marchesano**;
- Il Sindacato Provinciale Lavoratori Legno, Edilizia, delle Industrie Affini ed Estrattive (Fillea CGIL) rappresentato dal Segretario Provinciale **Luca Daniele**

Premesso che

- Per il territorio di Salerno e provincia l'istituto dell'EVR è istituito con Contratto Integrativo Provinciale del lavoro;
- L'articolo 3 del CCNL 19 aprile 2010 ha disciplinato per il territorio della provincia di Salerno l'applicazione dell'Elemento Variabile della Retribuzione (EVR) prevedendo che "il calcolo e la verifica annuali dell'EVR avverranno in un apposito incontro tra le parti, entro il termine di ognuno dei singoli anni di vigenza del contratto territoriale, sulla base dei parametri secondo i criteri e le modalità individuati dal CCNL e dal presente accordo;
- L'EVR, così come è stabilito dall'art. 3 del Contratto Integrativo Provinciale in essere, è fissato nella misura massima del 4% dei minimi di paga base in vigore alla data del 1° gennaio dell'anno di erogazione;
- In data odierna, le parti hanno effettuato la verifica per l'anno 2024, secondo quanto è previsto dal Contratto Integrativo Provinciale;

Tutto ciò premesso

le parti, in data odierna, si sono incontrate per effettuare la verifica dei quattro indicatori stabiliti nel Contratto Integrativo Provinciale vigente, per determinare a livello provinciale l'elemento variabile della retribuzione (EVR), erogabile per l'anno 2024.

La verifica degli indicatori è stata effettuata sulla base dei dati acquisiti presso la Cassa Edile di Salerno e raffrontando il triennio 2023-2022-2021 con il triennio 2022-2021-2020.

I risultati di tale raffronto sono riportati nelle tabelle seguenti:

EVR - RAFFRONTO TRIENNIO 2022/2020 CON TRIENNIO 2023/2021

TABELLA 1 - DATI TRIENNIO 2021 - 2022 - 2023

INDICATORI	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023	MEDIA TRIENNIO
N. DURC emessi	/	185	2.139	1.162
Massa salari	108.102.000	119.254.228	162.499.715	129.951.981
Operai	12.569	15.294	16.423	14.762
Ore denunciate	10.197.411	13.990.722	15.046.507	13.078.213

TABELLA 2 - DATI TRIENNIO 2020 - 2021 - 2022

INDICATORI	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022	MEDIA TRIENNIO
N. DURC emessi	/	/	185	185
Massa salari	82.198.000	108.102.000	119.254.228	103.184.742
Operai	11.057	12.569	15.294	12.973
Ore denunciate	7.719.481	10.197.411	13.990.722	10.635.871

TABELLA 3 - RAFFRONTO TRA I DUE TRIENNI

INDICATORI	MEDIA TRIENNIO 2023-2021	MEDIA TRIENNIO 2022-2020	RAFFRONTO TRIENNI	
N. DURC emessi	1162	185	+977	POSITIVO
Massa salari	129.951.981	103.184.742	+26.767.239	POSITIVO
Operai	14.762	12.973	+1.789	POSITIVO
Ore denunciate	13.078.213	10.635.871	+2.442.342	POSITIVO

Dalla tabella 3 si evidenzia che, dal raffronto tra i due trienni, gli indicatori sono tutti positivi, per un peso ponderale al 100%.

Pertanto per l'anno 2024, le parti stabiliscono che l'importo dell'EVR in provincia di Salerno è pari al 100% della misura massima fissata dal Contratto Integrativo ed è quindi pari al 4% dei minimi in vigore alla data del 1° gennaio 2024, anno di erogazione (come da tabella che segue).

Restano salve le verifiche aziendali in conformità e quanto previsto dal Contratto Integrativo Provinciale vigente.

Tabella Operai

Retribuzione	Operaio Comune 1° livello	Operaio Qualificato 2° livello	Operaio Specializzato 3° livello	Operaio 4° livello
EVR	0,23 €	0,27 €	0,30 €	0,32 €

Tabella Impiegati

Retribuzione	1° livello	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello	6° livello	7° livello	7° livello Quadro
EVR	39,49 €	46,21 €	51,34 €	55,29 €	59,24 €	71,09 €	78,99 €	78,99 €

Letto, confermato e sottoscritto

Salerno, lì 03 giugno 2024

ANCE AIES SALERNO

Fe.N.E.A.L. Uil

F.I.L.C.A. Cisl

F.I.L.L.E.A. Cgil

Art. 27 C.C.P.L. (ONERI MUTUALIZZATI PER ATTIVITÀ A SOSTEGNO DEL SETTORE)

VERBALE DI ACCORDO – REGOLAMENTO

Il giorno 03 del mese di giugno 2024, in Salerno

Tra

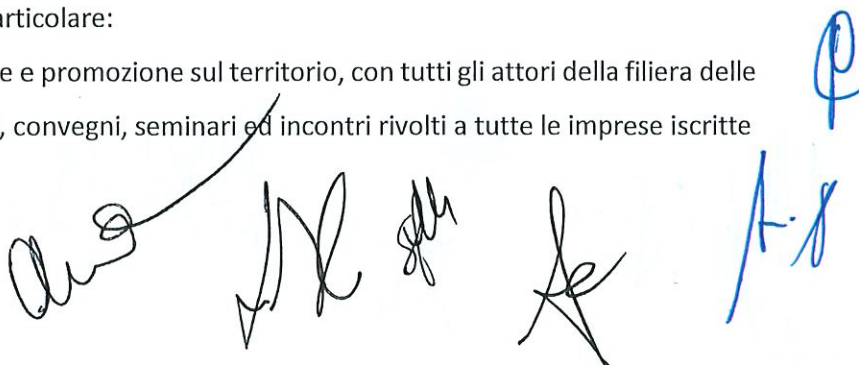
- L'Ance Aies Salerno, parte datoriale Costituente l'Ente Cassa Edile, rappresentata dal Presidente **Fabio Napoli**
- Il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini e del Legno (Feneal Uil) rappresentato dal Segretario Provinciale **Patrizia Spinelli**;
- Il Sindacato Provinciale Lavoratori Costruzioni ed Affini (Filca Cisl) rappresentato dal Segretario Provinciale **Giuseppe Marchesano**;
- Il Sindacato Provinciale Lavoratori Legno, Edilizia, delle Industrie Affini ed Estrattive (Fillea CGIL) rappresentato dal Segretario Provinciale **Luca Daniele**

Premesso che

- in data 03 giugno 2024 è stato sottoscritto il Contratto Integrativo Provinciale del C.C.N.L. per i lavoratori dell'edilizia di Salerno e provincia tra le Organizzazioni Sindacali come sopra costituite
- l'art. 24 del detto contratto recita "Per le attività a sostegno del settore, il contributo di finanziamento è fissato nella misura dello 0.20 % da calcolarsi sugli emolumenti di cui al punto 3 – art. 24 del CCNL 18 giugno 2008 e succ.

Considerato che

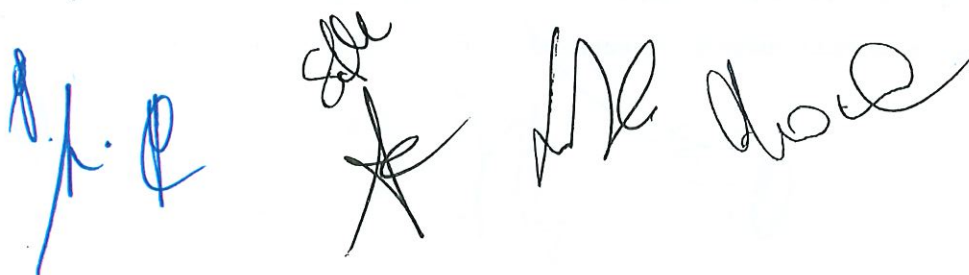
- è volontà delle parti regolamentare, con la firma del presente verbale di accordo, la gestione dei fondi versati alla Cassa Edile con questa specifica destinazione;
- è impegno comune delle parti ricercare tutte le possibili sinergie per promuovere e favorire con ogni mezzo possibile lo sviluppo dell'industria edile nella provincia di Salerno, con effetti a cascata sull'occupazione dei lavoratori, in particolare:
 - a. l'attività di lobby, formazione e promozione sul territorio, con tutti gli attori della filiera delle costruzioni, attraverso studi, convegni, seminari ed incontri rivolti a tutte le imprese iscritte



- nella Cassa Edile Salernitana, finalizzati all'attività di Formazione e Sicurezza, determinano un percorso di crescita e formazione necessario alla competitività del territorio;
- b. la presenza sul territorio è il fulcro delle attività che, in modo capillare e con azioni forti e determinanti di formazione e informazione, mettono sempre la crescita di tutta la categoria al centro di ogni iniziativa. La parte datoriale costituente l'Ente Cassa Edile Salernitana si impegna ad essere di supporto a tutte le imprese in regola iscritte in Cassa Edile Salernitana ed in regola con tutti gli adempimenti contrattuali, benché non risultino tra le sue associate, promuovendo e favorendo con ogni mezzo lo sviluppo ed il progresso dell'industria delle costruzioni in provincia di Salerno e, conseguenzialmente, l'occupazione dei tecnici e delle maestranze edili;
 - c. per i figli degli operai, iscritti in Cassa Edile Salernitana, laureati in Ingegneria Civile, Architettura, verranno finanziate Borse di studio per l'iscrizione al Master "Tecnico esperto dei servizi avanzati per le imprese di costruzioni", che Ance Aies Salerno organizza annualmente con il DiCIV dell'Università degli Studi di Salerno;
 - d. attraverso il suo Centro Studi, la parte datoriale costituente l'Ente Cassa Edile raccoglie ed elabora dati statistici che possano comunque interessare l'attività della categoria, studiare problemi attinenti all'industria edilizia assumendo le più opportune iniziative per il Settore.

Fermo restando che la premessa e le considerazioni formano parte integrante del presente Verbale di Accordo – Regolamento, **le parti stabiliscono e dispongono quanto appresso:**

le somme che pervengono alla Cassa sotto la voce "oneri mutualizzati per attività a sostegno del settore" verranno accantonate mensilmente in un apposito fondo istituito alla Cassa Edile Salernitana, denominato "Fondo attività a sostegno del settore" a disposizione esclusiva della parte datoriale costituente l'Ente Cassa Edile. L'accesso al fondo, sarà possibile fino a concorrenza, come citato, dalla parte datoriale costituente l'Ente Cassa Edile, previa la sola presentazione di progetti per il settore recante le finalità dello stesso e la spesa economica presunta; sarà cura della parte datoriale Costituente l'Ente Cassa Edile far pervenire alla Cassa Edile Salernitana la rendicontazione, anche in forma aggregata, della spesa sostenuta.



La titolarità del “Fondo attività a sostegno del settore” istituito presso la Cassa Edile Salernitana rimane esclusivamente in capo alla parte datoriale Costituente l’Ente Cassa Edile.

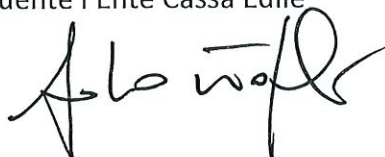
Copia del presente accordo-Regolamento verrà inviato alla Cassa Edile Salernitana per la sua attuazione, senza necessità di ulteriore approvazione.

Salerno, lì 03 giugno 2024

Le parti firmatarie:

La parte datoriale Costituente l’Ente Cassa Edile

ANCE AIES SALERNO

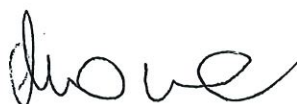


Le Organizzazioni Sindacali:

Fe.N.E.A.L. Uil



F.I.L.C.A. Cisl



F.I.L.L.E.A. Cgil

